


**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Appalti**
**Ufficio Gare**

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

**T** +39 0461 496444

**F** +39 0461 496422

**pec** [serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)
**@** [serv.appalti@provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@provincia.tn.it)
**web** [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)

**APAC**  
 AGENZIA PROVINCIALE PER  
 GLI APPALTI E CONTRATTI

PER SITO

 Trento, **05 DIC. 2018**

 Prot. n. S171/2018/ **736888** /3.5/1510-2018

**NOTA DI CHIARIMENTO**

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata delle discariche provinciali esaurite o chiuse (Lotto SUD, Lotto NORD, Lotto EST).

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, si comunica che il Servizio Gestione degli impianti con nota d.d 4 dicembre 2018 (ns. prot. n. 732333/2018), ha fornito le seguenti risposte ai quesiti sotto indicati, per quanto di competenza:

**QUESITO 1:**

In riferimento al corrispettivo sull'energia prodotta dal cogeneratore installato presso la discarica di Zuclo si chiede di specificare chi sarà il responsabile della gestione e chi sarà il destinatario del corrispettivo.

**RISPOSTA 1:**

L'impianto di cogenerazione presso la discarica di Zuclo è di proprietà della GEAS spa, che lo gestisce e ne riscuote i proventi per la vendita dell'energia elettrica. Quest'ultima successivamente riconosce alla Provincia una royalty. Il servizio terminerà il 13 settembre 2021, dopo questa data terminerà da parte di GEAS spa la valorizzazione energetica del biogas e la gestione dello stesso biogas rientrerà nei compiti dell'Appaltatore, così come previsto dal CSA all'art. 3, comma 2, lettera a;

**QUESITO 2:**

Con riferimento alle attività di analisi da effettuare secondo quanto indicato ai punti nr. 04 e nr. 22 del CSA e con riferimento a quanto richiesto nell'offerta tecnica ai punti nr. 01, 02 e 03 (numero di analisi aggiuntive e numero prove accreditate), siamo con la presente a chiedere gentilmente quanto segue.

- al fine dell'ottenimento del punteggio tecnico, un concorrente che non abbia un proprio laboratorio di analisi, deve associare in ATI orizzontale come mandante un laboratorio accreditato?
- se sì, eventualmente quali requisiti deve far dichiarare a questo laboratorio indicato come mandante?
- sempre al fine dell'ottenimento del punteggio tecnico, nel caso in cui un concorrente non abbia un proprio laboratorio, può eventualmente affidare in subappalto le analisi da effettuare?
- se sì, non essendo prevista l'indicazione della terna di subappaltatori, in che modo la Stazione appaltante procederà con l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica? Non essendo indicata la possibilità del subappalto qualificante per l'attività di analisi, l'attribuzione del relativo punteggio tecnico per le prove accreditate è una mera attribuzione di punteggio alla qualità della ricerca sul mercato di un laboratorio accreditato da parte del concorrente?
- in merito ai "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", e nello specifico al criterio n. 3 "Accreditamento delle prove di laboratorio per le analisi richieste su acque sotterranee, acque superficiali, percolato ed emissioni convogliate", si chiede di specificare quali parametri sono da considerarsi validi per emissioni convogliate, in particolare si ritiene come emissioni convogliate anche quelle della rete di captazione del biogas?

#### **RISPOSTA 2:**

- la risposta è negativa. Non viene richiesta la proprietà di un laboratorio, ma solamente l'elenco delle prove accreditate presso il laboratorio che si utilizzerà per la prestazione;
- sì è possibile affidare in subappalto le analisi, nel rispetto dei requisiti di legge;
- il punteggio verrà sempre attribuito sulla base di quanto indicato in sede di offerta tecnica, nello specifico in base al numero di analisi aggiuntive e al numero di prove accreditate offerto. Si evidenzia che l'offerta tecnica è vincolante per l'esecuzione della prestazione: qualsiasi laboratorio a cui si volesse eventualmente subappaltare il servizio di analisi chimiche dovrà rispettare quanto offerto dal concorrente;
- l'elenco delle analisi da effettuare sulle emissioni convogliate (tipicamente sul camino delle torce) è presente nelle autorizzazioni dei singoli impianti (pubblicate nel presente sito). Il prelievo di campioni di biogas dalla rete di captazione non è un'emissione convogliata.

#### **QUESITO 3:**

Con riferimento al punto 18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - del Disciplinare di gara, siamo con la presente a chiedere gentilmente quanto segue:

al fine dell'ottenimento del punteggio tecnico relativo al possesso delle certificazioni (Punto 5.1 e 5.2 del Modello Offerta Tecnica), nel caso in cui un concorrente si presenti con una ATI, è necessario che tutti i soggetti dell'ATI abbiano le stesse certificazioni e siano in possesso tutti di tutte le certificazioni richieste per ottenere il punteggio massimo?

#### **RISPOSTA 3:**

Si rimanda all'avviso di rettifica e proroga prot. n. 703880 di data 22 novembre e relativo disciplinare di gara coordinato con le modifiche (in particolare si veda a pag. 40) pubblicati sul presente sito internet.

#### QUESITO 4:

L'art. 11 del Disciplinare di Gara di cui all'oggetto recita quanto segue:

*"[...] Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti [...]"*

*In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. C) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente".*

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito, si chiede gentilmente di sapere:

- Da chi può essere effettuato il sopralluogo?

- Deve essere necessariamente effettuato da *rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico* di una delle aziende componenti il RTI o può essere effettuato anche da un soggetto diverso (es. un dipendente di una delle aziende)? In questo caso deve avere qualche requisito particolare (es. mansione, inquadramento ecc.)?

- Il requisito *purché munito della delega di tutti detti operatori* si applica solamente in caso di risposta affermativa al punto precedente? In altre parole, la *delega di tutti detti operatori* è richiesta SOLO se il sopralluogo viene fatto da persona diversa da *rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico* di una delle aziende componenti il RTI oppure tale delega viene richiesta anche nel caso in cui il sopralluogo venga effettuato da *rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico* di una delle aziende componenti il RTI?

- Ai fini del sopralluogo, la figura del Responsabile Tecnico per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di un soggetto concorrente è assimilata a quella del *direttore tecnico*? In altre parole, il RT di una azienda concorrente deve essere delegato dal Legale Rappresentante per poter effettuare il sopralluogo oppure ha già tutti i requisiti per poterlo fare?

#### RISPOSTA 4:

Come già sopra richiamato nel quesito stesso, il disciplinare di gara prevede che il sopralluogo, nel caso di RTI non ancora costituito, possa essere *"effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori"*. Per detto "soggetto diverso" non sono richiesti ulteriori requisiti.

In caso di RTI, qualunque soggetto effettui il sopralluogo deve essere munito di delega da parte di tutti i soggetti del costituendo raggruppamento. In alternativa ogni operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Il Responsabile tecnico di cui all'albo Nazionale Gestori Ambientali non è assimilabile al Direttore tecnico dell'impresa e pertanto, ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, deve eventualmente essere appositamente delegato.

#### QUESITO 5:

Al comma 3) dell'art. 11 del CSA viene riportato che l'impianto di destinazione per ogni singola discarica è indicato nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI". Tale indicazione non risulta tuttavia riportata in detto documento e solo parzialmente si trovano delle indicazioni nell'allegato E modello offerta economica.

Si chiede quindi di chiarire quali siano gli impianti di destinazione del percolato prodotto presso le seguenti discariche:

LOTTO SUD – Arco e Zuclo

LOTTO NORD – Taio

### RISPOSTA 5:

Per errore materiale nel documento "SUDDIVISIONE IN LOTTI" non è inclusa la specifica degli impianti di destinazione del percolato (specificati invece nei "modelli offerta economica" ad eccezione delle voci riferite alle discariche di Zuclo e Taio). Si riporta di seguito la tabella con l'impianto di destinazione per ogni singola discarica:

Discarica	Depuratore di destinazione
Scurelle e Grigno	Levico/Villagnedo
Imer	Imer (connessione diretta via percolato dotto)
Valzelfena	Lavis
Monclassico	Dimaro/Mezzana
Taio	Campodenno
Zuclo	Ragoli
Arco	Arco

### QUESITO 6:

A pag. 5 del disciplinare di gara si legge che il servizio della gestione di discarica è qualificato quale "prestazione principale" mentre il requisito del trasporto rifiuti urbani e speciali non pericolosi è qualificato quale "prestazione secondaria". A pag. 14 del medesimo disciplinare si legge:

- A) da un lato che in ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui ai punti 7.1. lett b1) per il lotto Sud, b2) per il lotto Nord e b3 per lotto Est (relativo al trasporto in cat. 4 classe C o superiore del CER 190703) deve essere posseduto dalla mandante;
- B) dall'altro che, in ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. c1) (relativo alla prestazione principale) e c2 (relativo alla prestazione secondaria) per il lotto Sud (e nel medesimo senso anche per gli altri lotti) deve essere posseduto dalla mandataria.

In ragione di quanto sopra esposto siamo a chiedere se sia corretto ritenere che, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale per la prestazione secondaria (servizio di trasporto rifiuti speciali non pericolosi codice CER 190703 per un importo richiesto) debba essere posseduto dalla mandante, anziché dalla mandataria.

### RISPOSTA 6:

E' corretta l'osservazione e a riguardo si rinvia all'avviso di rettifica e proroga prot. n. 703880 di data 22 novembre 2018 e relativo disciplinare di gara coordinato con le modifiche (in particolare si vedano pagg. 14-15) pubblicati sul presente sito internet.

### QUESITO 7:

In merito al criterio di **aggiudicazione n. 9 "Rifacimento pozzi di estrazione del biogas"**, nell'offerta tecnica di tale parametro viene riportato quanto segue "indicare il n. complessivo di metri perforati tenuto conto che ai fini della attribuzione del punteggio non si considerano i primi 20 metri". Si

chiede se nell'offerta tecnica bisogna indicare il numero di metri perforati complessivi o a partire dai 20 metri minino.

Si chiede inoltre se per tale elemento il punteggio verrà calcolato attraverso l'applicazione della seguente formula

$$\text{Punti} = 10 * M(a)/M(\text{max})$$

Dove M(a) numero metri offerti dal concorrente i-esimo

M(max) numero metri massimi offerti

Si chiede quindi conferma che nell'offerta tecnica bisogna indicare il numero complessivo dei metri perforati offerti, mentre nel calcolo del punteggio vengono detratti i primi 20 metri. A titolo esemplificativo, se un concorrente offre complessivamente 100 metri perforati, nell'offerta deve indicare 100 metri e nel calcolo del punteggio deve considerare 80 metri?

#### **RISPOSTA 7:**

In proposito si rinvia all'avviso di rettifica e proroga prot. n. 703880 di data 22 novembre 2018 e relativo disciplinare di gara coordinato con le modifiche (in particolare si vedano pagg. 39-40-41) pubblicati sul presente sito internet.

E' corretto l'esempio relativo al calcolo del punteggio.

#### **QUESITO 8:**

Con Riferimento **Art. 4 CSA punto 4** si chiede gentilmente di esplicitare l'elenco delle altre autorizzazioni che l'eventuale appaltatore dovrà richiedere oltre alle AIA già indicate nella documentazione di gara.

#### **RISPOSTA 8:**

Le autorizzazioni che dovranno passare in capo all'Appaltatore sono tutte quelle connesse agli impianti di scarica in gestione, come previsto dall'art. 3, comma 2, del CSA. In particolare si citano le Autorizzazioni Integrate Ambientali (che assorbono comunque le autorizzazioni specifiche per i vari impianti in materia di scarichi, emissioni e gestione rifiuti), oltre che le autorizzazioni comunali relative alla presenza di eventuali vasche a tenuta o concessioni idriche e a quelle che dovranno eventualmente essere richieste in futuro ai sensi dell'art. 4, comma 17 del CSA.



IL DIRIGENTE  
- dott. Paolo Fontana -

Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Paola Zorzi

